

**STATUTO**

**DELLA FONDAZIONE "VALPOLIBELLA"**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") ed a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, è costituita una Fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE VALPOLIBELLA - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE VALPOLIBELLA - ETS"** (d'ora innanzi, "la Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

**Art. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede in **Negrar di Valpolicella (VR), Via Magellano n. 18.**

**Art. 3 - SCOPO**

La Fondazione svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare la Fondazione ha come scopo principale il servizio alla comunità che si riconosce nella area geografica definita "Valpolicella", operando su tre cardini principali quale il sociale, il settore culturale e quello filantropico, operando come ricettore e convogliatore delle energie positive presenti sul territorio, favorendo, coinvolgendo e ricercando chiunque voglia investire in esso.

L'attività della Fondazione è esercitata secondo i principi di trasparenza, di economicità della gestione e di corretta amministrazione e le modalità di svolgimento, anche in ordine all'affidamento dei progetti, verranno disciplinate, in conformità ai suddetti principi, con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività economica, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile e comunque strumentale per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali purchè non siano attività diverse da quelle sopra indicate, se non alle stesse connesse, ferma restando l'osservanza del presente statuto e della normativa nazionale e regionale in materia di persone giuridiche private.

#### **Art. 4 - OGGETTO**

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ed in particolare ogni attività riconducibile ai cardini principali che ne caratterizzano lo scopo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione potrà svolgere:

- attività di valenza sociale quali l'assistenza a persone bisognose o svantaggiate, ad associazioni e enti terzi che si occupano di volontariato e sociale senza distinzione di fascia d'età;

- **con riferimento agli scopi culturali** la Fondazione potrà organizzare mostre, convegni, viaggi e attività ricreative per la promozione del territorio anche al di fuori dei confini della Valpolicella;

- potrà inoltre gestire attività editoriali e di comunicazione per sé e per Enti ed organizzazioni che operano in Valpolicella;

- potrà inoltre sostenere, organizzare o gestire attività ambientali quali ad esempio giornate ecologiche o attività di gestione di aree verdi proprie o di terzi attraverso convenzioni con privati o enti;

- **per quanto riguarda lo scopo filantropico** la Fondazione potrà erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone o categorie di persone svantaggiate o per cause di interesse generale.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, "CTS".

#### **Art. 5 - DURATA**

La Fondazione ha durata indeterminata.

#### **Art. 6 - PATRIMONIO**

6.1 - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di **Euro 55.300,00** (cinquantacinquemilatrecento virgola zero zero).

6.2 - La Fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

6.3 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 CTS.

6.4 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

oOo

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

#### **Art. 7 - ORGANI**

7.1 - Sono organi della Fondazione:

- . il Consiglio Direttivo;
- . il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente;
- . il Segretario;
- . il Tesoriere;
- . l'organo di Controllo;
- . il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

7.2 Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nel-

l'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.3 In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

#### **Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

8.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

8.2 - Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione della Fondazione; può altresì nominare o revocare per giustificato motivo un Direttore Generale a cui affidare i

propri poteri determinandone i limiti di delega.

**Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI E FUNZIONAMENTO**

9.1 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da tre Consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di parità di voti è eletta al Consiglio la persona più anziana in età.

Il Consiglio elegge un Vicepresidente il quale sostituirà il Presidente in caso di suo impedimento.

9.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapacitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

9.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

9.5 - Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono.

9.6 - Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

9.7 - Il Consiglio provvede tra l'altro, a :

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo rispettivamente entro il mese di aprile dell'anno successivo ed entro il mese di novembre dell'anno precedente;
- definire il programma generale, annuale e/o pluriennale di amministrazione con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
- controllare l'andamento della gestione valutando la qualità dei servizi resi ed indicando le iniziative da adottare per il loro miglioramento;
- deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- operare in Banca chiedendo affidamenti ordinari o richiedendo mutui;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la gestione dell'attività;
- nominare e revocare il Direttore determinandone poteri e competenze;
- gestire il personale dipendente mediante assunzioni e licenziamenti organizzandone il servizio anche emanando un apposito regolamento organico nel quale debbono essere specificate competenze, obblighi e diritti dei singoli dipendenti;
- adottare, dopo aver acquisito un parere di natura non vincolante dai fondatori, le modifiche allo Statuto che siano richieste dalla legge o rese necessarie per il miglior perseguimento degli scopi fondamentali consacrati nello Statuto

allegato all'atto costitutivo. In tal caso occorrerà la convocazione in via straordinaria del Consiglio direttivo al quale dovranno presenziare tutti i suoi membri e la delibera assunta sarà valida solo se approvata con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti tra cui il Presidente;

- deliberare ogni altro atto di straordinaria amministrazione, anche oneroso, utile per il buon funzionamento della Fondazione.

L'esercizio delle competenze sopra elencate sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell'amministrazione ai quali il Consiglio avrà pieno accesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento degli atti di ordinaria Amministrazione al Presidente del consiglio stesso, ad altro Consigliere o al Direttore, nei limiti dei poteri e delle competenze a quest'ultimo conferiti.

9.8 - Il Consiglio Direttivo della Fondazione nomina al di fuori dei propri componenti un direttore con adeguate competenze tecniche e professionali e ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

Il Direttore, quale responsabile operativo della Fondazione, provvede:

- alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- a dare esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dal quale potrà di volta in volta essere delegato per uno o più incarichi determinati.

Egli provvede alla stesura dei verbali delle riunioni consiliari.

#### **ART. 10 - GRATUITA' DELL'INCARICO**

10.1. Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 11 - DURATA DELLA CARICA**

11.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

11.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

11.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla

sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

11.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

#### **ART. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

12.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

12.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

12.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

12.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### **ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

13.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

13.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consiglieri più anziano d'età.

13.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

13.4. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

13.5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza di quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire a-

deguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 14 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

14.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Consiglio dei Controllori.

14.2. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

14.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei controllori effettivi deve appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

14.4. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### **ART. 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

15.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Con-

siglio Direttivo.

**ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

17.1. Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

17.2. la disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona.

17.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

17.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

**ART. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO**

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO: Marco ANDREOLI - Alexandro TODESCHINI - Angelo RIVA - Aldo VANGI - GIAVONI Virgilio - Marta PIGLIALEPRE - Francesca DONINI - Notaio Maria Teresa BATTISTA - Sigillo